



Università
degli Studi di
Messina

DIREZIONE GENERALE

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21. - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (Milleproroghe 2021)

Il “milleproroghe” 2021 contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie. Si evidenziano, pertanto, di seguito, quelle più rilevanti.

Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 dell'art. 1 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di assunzioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012. La lettera a) del successivo comma 3 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine con riferimento alle cessazioni verificatesi negli anni 2013-2019.

Stabilizzazione. Il comma 7-bis e il comma 8 dell'articolo 1 modificano alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o altre forme di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.

Proroga di termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione. L'articolo 1, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine, previsto dall'art. 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia) rubricato “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese”. Per effetto della proroga le pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2021 sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), nonché delle misure in materia di sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. Il comma 2 dell'articolo 75 del DL n. 18/2020 prevede la trasmissione al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri degli atti con i quali sono indette le procedure negoziate da parte delle amministrazioni precedenti.

Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici. L'articolo 1, comma 16, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020.

Proroga di termini in materia di processo amministrativo. Il comma 17 dell'articolo 1 estende l'ambito temporale di applicazione fino al 30 aprile 2021 della disciplina in materia di udienze del processo amministrativo mediante collegamento da remoto. Ne consegue un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, che continueranno quindi a trovare applicazione con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio.

Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'UE. L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. La disposizione è finalizzata alla completa equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive.

Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Il comma 4-quater reca alcune modifiche in materia di elaborazione, mediante Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 145 del 2028 (legge di bilancio 2019). La lettera a) del comma in esame deroga alla tassatività della elaborazione degli indicatori di ritardo mediante Piattaforma elettronica. Preliminarmente, si ricorda che il comma 861 della legge di bilancio 2019 specifica al primo periodo che i tempi di pagamento e ritardo stabiliti per le amministrazioni pubbliche sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (articolo 7, comma 1, del decreto-legge n.

35 del 2013). Ai sensi del secondo periodo, i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare.

La norma aggiunge all'art. 1, comma 861, della legge n.145 del 2018 un ultimo periodo che stabilisce che, limitatamente al 2021, le amministrazioni pubbliche qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa.

La norma modifica altresì a far data dal 1° gennaio 2021 la disciplina di pubblicazione e aggiornamento, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture.

Locazioni passive. L'articolo 3, comma 2, proroga per l'anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. La norma in commento proroga, quindi, il predetto blocco del canone anche per l'anno 2021.

Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici. Il comma 5 dell'articolo 4 dispone la proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 26/2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso).

Deroga all'obbligo di risparmio di spesa nel settore informatico in favore di università e istituzioni AFAM. L'articolo 6, comma 5, estende all'anno 2021 la possibilità, già consentita nel 2020, di non applicare l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.

Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale. L'articolo 6, comma 6, proroga dal 15 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al VI quadrimestre della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020 e dal 30 giugno 2021 al 15 settembre 2021 il termine per l'operatività delle Commissioni nazionali già costituite per la medesima tornata.

Il comma 6-bis differisce il termine per l'avvio delle procedure per il conseguimento dell'ASN relative alla tornata 2021-2023, disponendo che non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – che sarebbe coinciso con la data del 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN.

Somme residue dei mutui per edilizia universitaria. L'articolo 6, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'art. 1, co. 1145, secondo periodo, della legge 205/2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

Termine per il conseguimento dei titoli di studio universitari relativi all'a.a. 2019/2020. L'articolo 6, comma 7-bis, individua a livello legislativo la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

rilasciati dalle università e dispone che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all'a.a. 2019/2020 sia il 15 giugno 2021.

Abilitazione professionale. Il comma 8 dell'articolo 6 concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del d.l. n.22/2020, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, previste da specifici decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Sospensione di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. L'articolo 11, comma 9, sospende dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I predetti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e, qualora la decorrenza dei predetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio della decorrenza è posticipato al termine della sospensione stessa.

Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici. Il comma 1 dell'articolo 13 modifica il comma 1 dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto rilancio), al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono avviarsi le procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali, ai sensi della richiamata disposizione, l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

Stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione. L'articolo 13, comma 1-bis, modifica la disciplina introdotta dall'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. semplificazioni) relativa all'adozione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) in corso di esecuzione, al fine di differire i termini in essa previsti e fissare un limite per il pagamento dei SAL medesimi. La predetta lettera a) prevede, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.76/2020 (vale a dire il 17 luglio 2020), che il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL):

- in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data (cioè al 17 luglio 2020) e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 1° agosto 2020).

Il termine di applicazione della disciplina citata, cioè il termine fino al quale, per le lavorazioni effettuate sino a tale data, operano le disposizioni derogatorie introdotte dalla succitata lettera a) è posticipato dal 17 luglio 2020 al 15 giugno 2021. La lettera a) provvede inoltre a adeguare, al nuovo termine del 15 giugno 2021, la data del 1° agosto 2020 prevista per l'adozione dei SAL. Tale termine viene quindi convertito in 15 giorni rispetto al nuovo termine del 15 giugno 2021, ovvero la data del 30 giugno 2021.

Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni e lavori di manutenzione. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 13 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l'affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La lettera a) interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 che dispone, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il secondo periodo del medesimo comma dispone che le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. La lettera b) proroga di un anno, vale a dire fino alla fine del 2021, la disposizione transitoria recata dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Proroga norme decreto-legge "Sblocca cantieri". L'articolo 13, comma 2, lettera c) reca alcune modifiche all'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "Sblocca cantieri") inserendo alcune proroghe.

In particolare, la disposizione in questione proroga al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Al contempo, la disposizione in esame sospende fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame.

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente. L'articolo 22-sexies, con disposizioni identiche a quelle dell'articolo 1 del decreto-legge n. 182 del 2020, contestualmente abrogato dal decreto in esame, sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 e resa permanente dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). In particolare, la nuova disposizione (comma 1, lettera a)) modifica il comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, precisando che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati nel medesimo comma esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

La modifica introdotta dalla lettera b) prevede che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione spetta sulla base di nuovi importi che, ovviamente, sono raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1).

All. n.1 Disposizioni legislative prorogate ai sensi dell'art.19

Semplificazioni in materia di organi collegiali. Il numero 10 dell'allegato 1 richiama l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 prorogandone l'efficacia dal 31 dicembre 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021. Il citato articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà dunque effettuarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati. Il numero 14 dell'allegato 1 proroga dal 31 dicembre 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 101, co. 6-ter, del decreto-legge 18/2020 (L. 27/2020), in base alle quali, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza.

Modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie. Il numero 15 dell'allegato 1 proroga le disposizioni dell'art. 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, contenente norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale conseguita in altri Paesi dell'Unione, nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tali prove.

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari. Il numero 19 dell'allegato 1 proroga al 30 aprile 2021 quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, ovvero che, per alcune professioni, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, le amministrazioni competenti possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno 2020 dal comma 1 dell'art. 101 del decreto-legge n.18/2020.

Organi delle università e delle istituzioni AFAM. Il numero 20 dell'allegato 1 proroga ulteriormente fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 7, co. 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020, volte a garantire la continuità degli organi delle università. Le disposizione prorogata (art. 7 c 1) prevede che, per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 22/2020, subentra nell'incarico il sostituto individuato "dalla legge" o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate (terzo periodo); - i soggetti che subentrano nell'incarico in base a quanto previsto dal citato terzo periodo, nonché coloro che, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga alla durata prevista per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni (quarto periodo).

Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Il numero 32 dell'allegato 1 proroga l'articolo 263, comma 1, del D.L. 34/2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. Pertanto si proroga sino al 30 aprile 2021 l'applicazione del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge 26 febbraio 2021, n. 21.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno

R.p.A. Dott.ssa Elvira Russo